II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1979

che completa, con l'aggiunta della Spagna, l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

(79/559/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che per decidere, sia per quanto concerne i suddetti animali sia per quanto concerne la carne fresca, se un paese o parte di esso possa essere incluso nell'elenco, si devono prendere in particolare considerazione i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE ;

considerando che si può ritenere che la Spagna soddisfi a tali criteri per le carni fresche di bovini, ovini e caprini ; che è necessario integrare, con l'aggiunta della Spagna e per le categorie di carni fresche di cui sopra, l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, adottato dal Consiglio e figurante nell'allegato della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche ;

considerando che devono essere adottate altre misure relative all'ispezione sanitaria degli animali ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 72/462/CEE ed in particolare qualsiasi misura eventualmente da adottarsi ai sensi della procedura definita all'articolo 29 di tale direttiva, l'elenco dei paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche figurante nella decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976 è completato con l'aggiunta della Spagna per quanto concerne le carni fresche di bovini, ovini e caprini.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.